



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04.12.2019 CONVOCATA ALLE ORE 11.30

O.D.G.:

1. **Proseguimento analisi articoli Regolamento Comunale per la concessione degli Agri Marmiferi;**
2. **lettura e approvazione verbali;**
3. **varie ed eventuali.**

Sono presenti: la Presidente Nives Spattini ed i consiglieri Stefano Dell'Amico, Tiziana Guerra, Del Nero Daniele, Paita Marzia Gemma, Cristiano Bottici, Vannucci Andrea in sostituzione di Gianenrico Spediacci e Bernardi Massimiliano.

La presidente Spattini, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Susanna Travasci.

La seduta ha inizio alle ore 11.40.

La presidente Spattini chiede l'inversione dell'ordine del giorno, antepoendo varie ed eventuali all'inizio della seduta.

Il Consigliere Vannucci dichiara che con l'entrata in vigore della legge regionale 35 del 2015 l'aliquota, considerando la sommatoria del canone di concessione compreso il contributo di estrazione, non può superare il 15%. Il consigliere Dell'Amico specifica che la sommatoria del canone di concessione, considerando anche il contributo di estrazione, non può superare il 15% per cui il punto 3 non può superare il 5% e legge l'art. 36 c2 della legge regionale 25 marzo 2015 n° 35, mentre per il canone di concessione è al massimo del 5%.

Dopo aver chiarito i punti sulle percentuali si procede alla votazione, i presenti sono favorevoli all'unanimità.

La Presidente inizia la lettura dell'art. 8:

Rapporti con il concessionario uscente

1) Prima dell'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica, il comune stipula una convenzione con il concessionario uscente, in cui vengono indicati i beni presenti in cava strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva, gli investimenti realizzati ancora in corso di ammortamento compresi quelli relativi ai lavori di coltivazione già predisposti.

2) Per i beni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva il concessionario uscente presenta una perizia redatta da professionista abilitato che esprimerà il valore residuo di mercato di tali beni rapportato al lavoro effettivo grado di funzionamento entro 60 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione.

3) Anche per i lavori di coltivazione già predisposti il concessionario uscente presenterà apposita perizia, sempre redatta da professionista abilitato, che indicherà le spese sostenute, non ammortizzate, come da bilancio e gli altri investimenti realizzati.

4) I dati e le perizie presentate dal concessionario uscente saranno valutati da una commissione di esperti, appositamente nominata dal competente settore comunale, che provvederà ad avallarli o a chiederne la rettifica anche in contraddittorio con lo stesso concessionario.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

5) *All'esito di tale istruttoria, ove non si dovesse pervenire alla stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune provvederà comunque alla definizione del procedimento in via autoritativa, con conseguente obbligo del concessionario uscente a rilasciare l'area oggetto della procedura di gara da avviare.*

6) *L'importo determinato con le modalità di cui ai commi precedenti viene inserito nel bando di gara e deve essere corrisposto al concessionario uscente da parte del soggetto aggiudicatario della procedura prima del rilascio della concessione.*

Il consigliere Bernardi introduce le sue note in merito ai commi dell'articolo 8 iniziando a leggere le parti da lui aggiunte a partire dal punto 2: *"Il concessionario uscente può liberamente disporre dei propri beni [...], pertanto il concessionario uscente, in questo caso e negli altri casi dell'art. 8, non presenta, come dispone il testo, ma potrà presentare la perizia, considerato poi che alla scadenza della concessione scade anche l'autorizzazione, sembra più opportuno riferire i 60 giorni alla concessione e non all'autorizzazione".*

Il Consigliere Vannucci riferisce che il tema risiede nel modo in cui si considera il concessionario, che viene assimilato al soggetto della concessione.

L'articolo propone di considerare la situazione a regime ovvero dopo la prima gara e non considerando il periodo transitorio; si avrà il soggetto che vince la gara che sarà anche il concessionario e lo stesso soggetto che ha chiesto l'autorizzazione.

Nella convenzione è necessario indicare i beni presenti in cava, gli investimenti realizzati non ammortizzati e i piani di coltivazione. Quanto detto fa emergere il problema di posizionare a monte un soggetto per la convenzione coinvolgendo tutti gli elementi.

Il consigliere Dell'amico sottolinea l'importanza di definire gli investimenti, e si domanda la motivazione di legare questi ultimi alla convenzione e non alla perizia; la perizia di stima infatti è quella che dettaglia gli investimenti fatti fino ad un determinato momento, non la convenzione.

Il Consigliere Vannucci afferma che nel caso in cui la convenzione venga firmata, significherebbe che si concorda, pertanto prescinde la perizia. Nella convenzione sarà contenuta la perizia. Le casistiche sono molte ed il consigliere Del Nero afferma che è necessario trovare una linea generale che comprenda tutti i casi.

Il regolamento prevede che i soggetti che non esercitano l'operatività siano chiamati a partecipare al costo d'impresa, considerando tutti i casi. Il socio esperto lavora la cava ma all'interno dei parametri stabiliti dal regolamento e non secondo altri principi, gli altri soggetti invece si dividono secondo proporzionalità della concessione entro un certo livello.

Il costo dei blocchi estratti dipende dal costo di estrazione, mentre nella prima parte il valore residuo dei macchinari è corrisposto al soggetto che dei materiali è proprietario, nel caso dei lavori di coltivazione e miglierie, il soggetto autorizzato li esegue anche per conto degli altri soggetti coinvolti.

Il Consigliere Del Nero sottolinea l'importanza della libertà di disporre sul mercato dei beni che sono propri.

Il Consigliere Bottici chiede che cosa si intenda con la definizione di bene strumentale.

Il Consigliere Del Nero spiega la definizione di bene strumentale, introducendo l'art. 8 c.1 e c.3 che si identificano con i fattori mobili.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

La consigliera Paita esce alle ore 12.00.

Il consigliere Bernardi esce dal consiglio alle ore 12.10

Il Presidente del consiglio Palma si presenta alle ore 12.10

Il consigliere Vannucci riprende la spiegazione sulla prima parte dell'art.8 c.2 e dove viene riportato il "concessionario uscente" bisogna indicare "soggetto esercente autorizzato", pertanto concorda con quanto proposto dal consigliere Bernardi. Il soggetto esercente è il proprietario dei mezzi e non della concessione, è importante separare le due figure.

Il consigliere Del Nero ed il consigliere Dell'amico discutono entrambi sul termine dei 60 giorni, in quanto scrivere "entro 60 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione" è fuorviante, ed è necessario stabilire con esattezza la fascia temporale introducendo "almeno 60 giorni prima della scadenza" per poter coprire il tempo antecedente e successivo; scrivendo solo "60 giorni dopo" significa che i soggetti potrebbero non avere tutti i requisiti necessari con il rischio di bloccare la gara.

Il consigliere Bottici afferma che la gara deve essere effettuata 6 mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione, altrimenti si rischia il blocco dell'attività.

Il consigliere Vannucci sostiene che il comune ha interesse che non vi siano tempi morti, da un lato perché il comune ne ricava un guadagno e dall'altro perché le persone non stiano ferme dal lavoro.

Il consigliere Del Nero legge l'art.6 c.1 "*Sulla base di quanto indicato dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui al precedente art. 3 il Consiglio Comunale stabilisce, con apposito provvedimento, ove necessario, le aree appartenenti a ciascuna cava definita come l'insieme dei terreni [...]*" interrompendo la lettura, in quanto vuole evidenziare che all'interno dell'articolo non viene indicato il tempo.

Interviene il consigliere Guerra riferendo che il tempo verrà specificato successivamente al c.2, dove viene definito nel bando di gara pertanto non si pone il problema, anche se i 60 giorni indicati all'articolo 8 non sono sufficienti.

Il consigliere Vannucci dichiara che è necessario indicare almeno un anno, in quanto il regolamento potrebbe essere stato scritto pensando alla cava di prima apertura o nuova apertura; in realtà con la nuova apertura si considerano solo le spese dei macchinari, ma in quest'altro contesto invece ci sono dei lavori già fatti, la cava è già aperta e i macchinari ci sono già, pertanto il tempo deve essere scandito dalla scadenza dell'autorizzazione concessa dal comune.

Il consigliere Guerra, nel caso in cui la perizia sia richiesta prima dei tempi indicati, chiede come si dovrebbe considerare un eventuale usura del bene, dei mezzi ecc; nella convenzione si dovrebbe definire questo tipo di problema e si potrebbe farlo in sede di perizia.

Il consigliere Vannucci afferma che il valore effettivo in questo regolamento sembra stimato, esprimendo solo il valore di mercato del professionista.

Il consigliere Del Nero ribadisce che il valore infatti potrebbe essere oggettivizzato però in questo caso il valore varierebbe a seconda degli interessi dei soggetti, entranti e uscenti.

Il consigliere Vannucci spiega che il valore del bene strumentale all'interno della concessione dipende dalla tecnologia considerata dal subentrante.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

Al punto 3 è difficile stimare i lavori di coltivazione, all'interno della perizia si inseriscono le spese sostenute e gli investimenti realizzati; quest'ultimo punto è importante perché la stima dell'investimento dipende prima di tutto dal soggetto all'interno della cava che vincola il subentrante. E' necessario verificare che i vari progetti inseriti come investimenti nella perizia siano stati adempiuti.

Il consigliere Dell'Amico sottolinea che è necessario tutelare il subentrante tracciando la realizzazione degli investimenti fatti, ovvero nel piano economico, del soggetto che lavora la cava, qualora fosse stato inserito un progetto con una specifica durata, in quanto il subentrante si aspetta che il progetto sia stato realizzato e concluso.

La stima dell'investimento non dovrebbe vincolare il subentrante in quanto quest'ultimo farà le sue valutazioni che non corrispondono necessariamente con quelle del soggetto uscente.

Il consigliere Bottici afferma che nella gara ci si aspetta di trovare macchinari utili invece il consigliere Vannucci replica che all'interno del piano di coltivazione, durante la gara, vi sarà tutto ciò che è presente in quel momento.

Il consigliere Del Nero sottolinea la differenza tra il piano di coltivazione e le spese effettivamente sostenute che si riconoscono al netto di quelle ammortizzate, sarebbe giusto infatti riconoscere un valore dei beni strumentali che sono rimasti all'interno della cava come fattori di produzione.

Il consigliere Vannucci risponde che in concreto vi saranno delle spese riconosciute e non riconosciute.

Il consigliere Dell'Amico replica che nell'autorizzazione del progetto viene specificato l'obiettivo di cui però non è sempre dettagliata la modalità. Il consigliere Vannucci insiste sulle problematiche legate alla valutazione dei costi variabili (ad esempio costo del personale ecc).

Il consigliere Dell'Amico afferma che è difficile tenere conto di tutte queste variabili.

Pertanto il consigliere Vannucci propone di tenere conto dei beni strumentali, dei lavori di preparazione e degli strumenti che andranno in obsolescenza.

Chiede di inserire nell'articolo queste quattro problematiche: gestire la fase del ripristino ambientale, in modo tale che la cava aperta non debba chiudere, tenendo conto dei macchinari, investimenti, e inviando il tutto alla convenzione.

All'interno del punto 5) la presenza dei beni privati crea un altro problema. Il privato potrebbe decidere di non consegnare nulla per cui il consigliere Dell'amico suggerisce di inserire questa problematica nella convenzione. Il consigliere Bottici propone di inserire nel regolamento l'obbligo di costituire il consorzio prima della gara; pertanto nasce il problema di quali siano gli strumenti a disposizione nell'eventualità in cui il soggetto che ha vinto la gara non volesse costituire il consorzio. Il consigliere Vannucci specifica che il consorzio è obbligatorio, ed il consigliere Del Nero chiarisce che nell'ambito della giurisprudenza esiste il consorzio misto, in cui sono presenti soggetti privati.

Il consigliere Vannucci legge l'art. 8 c.6, "l'importo determinato" da definire in quale modalità "viene inserito nel bando di gara e deve essere corrisposto al concessionario uscente da parte del soggetto aggiudicatario della procedura prima del rilascio della concessione". Successivamente legge gli appunti suggeriti dal consigliere Bernardi: *"questo articolo dovrebbe essere coordinato con l'art. 6 comma 8 (e con l'articolo 9, comma 2, lettera i) il quale prevede la revoca della"*



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

concessione rilasciata. In tal caso le somme corrisposte dal soggetto aggiudicatario al concessionario uscente si considerano a fondo perduto ovvero non più recuperabili?".

Il consigliere Dell'Amico suggerisce di scrivere contestualmente alla riscossione quando si finalizzerà tutto il meccanismo.

La presidente Spattini ringrazia i partecipanti intervenuti nella riunione odierna e, prendendo atto di quanto emerso e delle proposte avanzate, dichiara chiusa la seduta alle ore 13.20

La segretaria verbalizzante
F.to Susanna Travasci

La presidente
F.to Nives Spattini